

Regolamento
della legge sulle misurazioni catastali¹⁾
 (del 9 luglio 1935)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

vista la legge generale 2 febbraio 1933 sul registro fondiario;
 la risoluzione 8 novembre 1935 del Consiglio federale svizzero;
 richiamato l' articolo 3 dell' ordinanza federale 5 gennaio 1934 concernente le misurazioni catastali;
 su proposta del Dipartimento di giustizia,

d e c r e t a :

A. Disposizioni generali

Definizione e suddivisione della misurazione catastale

Art. 1 La misurazione catastale destinata a servire di base alla iscrizione ed alla descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario definitivo si suddivide come segue:

- a) triangolazione di IV. ordine;
 - b) demarcazione dei confini;
 - c) misurazione particellare;
 - d) tenuta a giorno delle opere di cui alle lettere a, b, c;
- ai sensi del CCS art. 950, CCS Tit. fin. artt. 38, 39, 41 e 42, Istr. fed. triang. 10-VI-1919 ed Istr. fed. 10-VI-1919.

Revisione mappe censuarie esistenti

Art. 2 La revisione delle mappe censuarie esistenti, destinate all' introduzione del registro fondiario prodefinitivo (art. 45 LRF 33) consiste nella introduzione di tutte le variazioni e mutazioni necessarie alla messa a giorno dei fogli di mappa e dei registri e nella trasformazione di questi atti nella forma prescritta per la misurazione catastale.

Norme federali

Art. 3 Nella esecuzione dei lavori di cui all' art. 1 verranno seguite le norme fissate dai decreti, regolamenti, istruzioni, ordinanze federali in materia e, segnatamente:

- a) decreto federale 5 dicembre 1919 concernente la partecipazione della Confederazione alle spese della misurazione catastale;
- b) ordinanza 5 gennaio 1934 del Consiglio federale, concernente le misurazioni catastali per il registro fondiario;
- c) ordinanza 11 ottobre 1913 del Consiglio federale sulle misurazioni catastali nella zona delle fortificazioni;
- d) decreto 11 ottobre 1913 del Consiglio federale, che determina le zone delle fortificazioni;
- e) decreto 16 giugno 1917 del Consiglio federale circa l' ampliamento delle zone delle fortificazioni;
- f) circolare del Consiglio federale concernente l' aiuto della Confederazione alle popolazioni montane, specialmente in materia di miglioramento del suolo, del 20 luglio 1932;
- g) regolamento federale 6 giugno 1933 degli esami per ottenere la patente federale di geometra per le misurazioni catastali;
- h) istruzione 10 giugno 1919 concernente la triangolazione di IV ordine;
- i) istruzione 10 giugno 1919 concernente la terminazione e la misurazione particellare;
- l) istruzione 18 ottobre 1927 per l' applicazione del metodo delle coordinate polari con misura ottica delle distanze nelle misurazioni catastali;
- m) istruzione 24 dicembre 1927 per l' allestimento dei piani corografici nelle misurazioni catastali;
- n) prescrizioni 25 giugno 1930 per la riproduzione dei piani corografici;
- o) prescrizioni 15 gennaio 1929 concernenti i piani catastali originali su lastre d' alluminio;
- p) prescrizioni 3 marzo 1933 concernenti l' impiego del personale nelle misurazioni catastali;
- q) istruzione 14 marzo 1932 sulla conservazione dei punti fissi di misurazione;
- r) istruzione 29 agosto 1925 per la terminazione, la misurazione particellare e l' aggiornamento del territorio delle strade ferrate federali;
- s) istruzione 21 maggio 1927 circa le copie 1:1000 dei piani catastali comprendenti il territorio di strade ferrate;
- t) prescrizioni 23 dicembre 1932 per l' aggiornamento delle copie nella scala 1:1000 dei piani catastali rappresentanti il territorio di strade ferrate e per la conservazione dei punti fissi di misurazione situati su

questo territorio;

- u) circolare del Dipartimento federale di giustizia e polizia a tutti i Governi cantonali concernente le misurazioni catastali, del 7 ottobre 1935;

nonché tutte quelle altre prescrizioni che le competenti autorità federali vorranno emanare.

§ 1. L' U.C.R.F. darà alle suddette istruzioni, prescrizioni e ordinanze la pubblicità necessaria, curandone l' osservanza e l' applicazione.

Misurazione particellare e raggruppamento dei terreni

Art. 4 La misurazione particellare dei territori dove è necessario un raggruppamento dei fondi sarà iniziata soltanto dopo compiuto questo raggruppamento.

Le due imprese debbono essere condotte in relazione reciproca, adoperando per la misurazione particellare i lavori geometrici inerenti al raggruppamento (OF 5-I-34, art. 23).

Casi di coordinazione delle operazioni

Art. 5 Se viene iniziato il raggruppamento dei fondi in un comune che non possiede una misurazione riconosciuta e approvata dal dipartimento federale di giustizia e polizia, dovrà di regola essere contemporaneamente ordinata la misurazione particellare del territorio del comune.

Nei comuni di grande estensione o nei quali il raggruppamento viene compiuto per sezioni, la misurazione può essere eseguita a lotti. (OF 5 gennaio 1934, art. 24).

Casi di subordinazione

Art. 6 Se un comune per il quale fu ordinata la misurazione particellare presenta zone di territorio dove il raggruppamento dei fondi è necessario, si dovrà fare in modo che quest' ultimo preceda la misurazione.

Se il raggruppamento viene risolto, la misurazione particellare si farà in conformità dell' art. 5.

Se non si riesce ad eseguire il raggruppamento dei fondi, l' autorità cantonale competente ne dà comunicazione al dipartimento federale di giustizia e polizia perché decida circa il modo di effettuare la misurazione particellare. (OF 5 gennaio 1934, art. 25).

Rapporti giuridici durante l' esecuzione del raggruppamento e misurazione catastale

Art. 7 Per i rapporti giuridici durante l' esecuzione del raggruppamento dei terreni e della misurazione catastale fanno stato le norme di cui agli artt. da 87 a 108 del RRF 35.

Appalto dei lavori e contratto

Art. 8 I lavori della misurazione catastale e della revisione delle mappe censuarie esistenti vengono assunti da un geometra del registro fondiario, secondo le prescrizioni e i risultati del pubblico concorso (LRF 33, art. 49) sulla base del capitolato-contratto per la misurazione catastale.

§ 1. Il contratto è stipulato tra l' autorità federale competente e il comune o i comuni da una parte ed il geometra assuntore dall' altra.

L' autorità cantonale di vigilanza lo munisce del proprio visto.

Se circostanze speciali lo giustificano, ad esempio nel caso di misurazioni fotogrammetriche, il contratto può essere stipulato fra la Confederazione ed il Cantone (dipartimento di giustizia), al posto dei comuni, da una parte, ed il geometra dall' altra. (OF 5.1.34, art. 22).

§ 2. Il contratto contiene:

- a) la descrizione della regione nella quale la misurazione o la revisione della mappa censuaria è da eseguire in uno alla sua suddivisione in zone di tassazione. (Va annessa una carta topografica con l' indicazione dei rispettivi limiti);
- b) uno specchietto contenente il numero accertato di ettari, particelle, fabbricati ecc. situati nelle diverse zone di tassazione;
- c) la citazione delle norme tecniche e amministrative di dettaglio, la data per la quale il lavoro deve essere ultimato e i rispettivi atti devono essere consegnati ai committenti;
- d) le retribuzioni;
- e) un elenco dettagliato di tutti i documenti da consegnare.

Competenze dell' ufficio cantonale delle bonifiche e catasto

Art. 9 L' ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e catasto (UBC) promuove, dirige, sorveglia e verifica tutti i lavori della misurazione catastale (artt. 1 e 2), del raggruppamento dei terreni e operazioni annesse.

Sono perciò di competenza dell' ufficio cantonale del registro fondiario:

- a) la conservazione o tenuta a giorno della triangolazione di IV ordine;
- b) il raggruppamento dei terreni con le opere annesse;
- c) la demarcazione dei confini e la misurazione particellare;
- d) l' aggiornamento o la revisione delle mappe censuarie esistenti;

e) la tenuta a giorno delle opere di cui alle lettere c) e d) e dei loro annessi.

§ 1. Il controllo e la verifica della tenuta a giorno dei registri fiscali è affidata alla commissione cantonale di stima (dipartimento delle finanze).

Ispezioni

Art. 10 L' UBC è competente a corrispondere coi municipi, provocare dichiarazioni, dare istruzioni, richiedere documenti, praticare ispezioni alle cancellerie municipali per verificare il disbrigo degli affari inerenti al registro fondiario.

Può subdelegare all' uopo gli ufficiali dei registri o il geometra revisore, a seconda dei casi.

Ricorsi contro l' operato dell' UBC

Art. 11 Contro ogni decisione o provvedimento dell' UBC è ammesso ricorso al dipartimento competente.

Ogni decisione o provvedimento menzionerà le modalità del ricorso e la competenza dei dipartimenti, quali autorità di ricorso.

Uso fiscale dei documenti di misurazione

Art. 12 La nuova misurazione catastale serve, in pari tempo, di base per la determinazione delle stime ufficiali e dei valori di perequazione dei fondi.

B. Della commissione fondiaria comunale

Commissione fondiaria comunale

Art. 13 ¹La commissione fondiaria comunale è nominata dal municipio e sta in carica quattro anni.²⁾

Organizzazione

²Consta di tre, al massimo cinque, membri e due supplenti, a seconda dell' estensione del territorio, dell' importanza del comune e delle difficoltà che possono presentarsi durante l' esecuzione dei lavori.

³Di tale commissione fa parte, con voto consultivo, sino all' approvazione della misurazione catastale anche il geometra assuntore dei lavori.³⁾

⁴Della commissione fondiaria comunale farà parte almeno un municipale.

⁵Il Municipio comunica all' UBC l' avvenuta nomina della commissione fondiaria e ne designa il presidente e il segretario.

⁶Per le questioni di misurazione catastale e di registro fondiario, la Commissione fondiaria comunale si riunisce, oltre che per convocazione del Municipio, a semplice richiesta dell' Ufficio cantonale del catasto o dell' Ispettorato del registro fondiario, nonché a domanda del geometra assuntore dei lavori.⁴⁾

Obbligatorietà della carica. Indennità

Art. 14 La carica di membro della commissione fondiaria comunale è obbligatoria per un biennio.

L' indennità che verrà corrisposta ai membri sarà fissata dal municipio, riservata l' approvazione dell' UBC.

Attribuzioni

Art. 15 Sue attribuzioni sono:

- a) rappresentare il comune di fronte alle autorità dello Stato, ai proprietari, al geometra, per tutto quanto ha riferimento all' esecuzione della demarcazione dei confini, della misurazione particellare, all' impianto del registro fondiario definitivo o prodefinitivo e alla tenuta a giorno della misurazione catastale dopo la sua approvazione;
- b) fornire all' UBC tutte le notizie e informazioni da esso richieste per le operazioni relative alla nuova misurazione, revisione, messa a giorno delle mappe esistenti e all' impianto del registro fondiario;
- c) nominare gli indicatori catastali tra le persone probe ed esperte del comune, che sieno specialmente idonee a essere assunte per le operazioni di delimitazione e terminazione dei confini;
- d) dedicare speciale cura alla rettifica e al miglioramento dei confini e della configurazione dei fondi, sostituendo le linee curve o spezzate con delle rette e consigliando ove occorrono, ai proprietari, permutate utili e razionali;
- e) convocare i proprietari interessati alla presenza del geometra assuntore per cercar di togliere, in via bonale, i ricorsi inoltrati durante la pubblica esposizione degli abbozzi di terminazione, dei piani di misurazione e delle minute dei fogli indicativi del registro fondiario definitivo; preavvisare sui ricorsi che non sia riuscita a togliere;
- f) istruire i proprietari e in genere gli interessati sul modo di notificare e far valere i diritti reali sui singoli fondi;
- g) richiamare l' attenzione dell' UBC sulle eventuali infrazioni ai dispositivi del capitolato di appalto o del contratto da parte del geometra assuntore dei lavori di nuova misurazione, revisione, messa a giorno della mappa e di impianto del registro fondiario;

- h) redigere processo verbale delle operazioni compiute;
- i) preavvisare la nomina del geometra revisore e trattare ogni altro progetto in relazione all'aggiornamento del catasto ed al registro fondiario;⁵⁾
- l) controllare l'operato del geometra revisore circa l'esecuzione delle disposizioni contrattuali. A tale scopo ed in ogni momento, la Commissione fondiaria comunale potrà convocare - previa comunicazione all'Ufficio cantonale del catasto, - il geometra revisore per un rapporto sull'andamento dei lavori.⁶⁾

C. Demarcazione dei confini

Inizio dell'opera. Contenuto

Art. 16 I comuni, quando il Consiglio di Stato ha ordinato l'esecuzione della nuova misurazione catastale, hanno l'obbligo di procedere alle operazioni di demarcazione dei confini.

§ 1. La demarcazione dei confini comprende le operazioni di delimitazione e terminazione degli stessi.

Delimitazione e terminazione

Art. 17 La delimitazione consiste nell'accertamento della linea di confine tra le diverse proprietà.

La terminazione consiste nell'applicazione dei segni di confine per indicare materialmente, sul posto, la linea di confine già definita.

Casi di demarcazione

Art. 18 Si devono delimitare e fissare con segni di confine (Istr. fed. 10-VI-1919, art. 10):

- a) i confini di ogni immobile (Reg. fed. 22-II-10, art. 1);
- b) i confini di Stato, Cantone, distretto, comune, eventualmente delle frazioni e il limite dei territori appartenenti politicamente a più comuni;
- c) le ferrovie, le strade pubbliche e le vie (Istr. fed. 10-VI-1919, art. 13);
- d) i punti principali dei limiti di divisioni forestali e i punti fissi delle foreste.

Le delimitazioni di cui alla lettera d) saranno eseguite dal personale forestale, colla cooperazione del geometra.

Acque pubbliche e opere sporgenti

Art. 19⁷⁾ Per la delimitazione delle acque pubbliche fanno stato le seguenti norme:

- a) sui piani catastali i corsi d'acqua appartenenti al demanio pubblico devono essere indicati come particelle solo se di una certa importanza e di una larghezza tale da permettere un disegno chiaro e attendibile; decide nel merito l'UBC d'accordo con l'ufficio cantonale delle acque. Il geometra assuntore viene informato prima dell'inizio dei lavori. I limiti dei corsi d'acqua intermittenti non vengono demarcati;
- b) di regola devono essere delimitati con segni artificiali soltanto i confini di corsi d'acqua corretti e arginati;
- c) le opere di arginatura eseguite da consorzi o da altre persone pubbliche o private sul demanio pubblico vengono rilevate, senza formazione di particelle, menzionandone come proprietaria la persona esecutrice.

Obblighi dei proprietari e preliminari sul terreno

Art. 20 Il comune informerà tutti i proprietari interessati sullo scopo dei lavori di demarcazione e ordinerà ai proprietari stessi, entro il termine stabilito dal geometra:

- a) di scoprire tutti i vecchi segni di confine (termini) in modo da renderli ben visibili. Dove questi ultimi mancassero, di segnare i confini con picchetti provvisori;
- b) di tagliare rami, sgombrare cespugli e in genere tutto ciò che ostacola la visuale e la misurazione fra un segno di confine ed il susseguente. Nelle foreste, lungo i confini, dovrà essere aperta e mantenuta una visuale di almeno un metro di larghezza e di un'altezza che permetta di vedere e misurare facilmente da un termine all'altro. Anche i confini di boschi lungo i terreni coltivati saranno mantenuti disboscati, in modo d'avere sempre la visuale libera;
- c) di levare, non appena ultimata la nuova demarcazione, i vecchi segni di confine;
- d) di concedere agli operatori, canneggiatori ecc., libero accesso ai loro fondi, per agevolare i singoli lavori di demarcazione, di rilievo ecc.

§ 1. Se i proprietari vengono meno agli obblighi di cui sopra (lettere a, b, c), entro il termine stabilito, il geometra procede ai rispettivi lavori, a spesa dei proprietari stessi.

Intervento dei proprietari

Art. 21 I proprietari sono tenuti ad assistere o a farsi rappresentare da persona munita di sufficiente mandato, alle operazioni di delimitazione e di terminazione dei confini, affinché queste possano farsi in contraddittorio dei proprietari limitrofi.

Intervento della delegazione tutoria

Art. 22 La delegazione tutoria comunale, all' inizio dei lavori di delimitazione, procede alla nomina di un curatore ai proprietari interessati che si trovino nelle condizioni previste dall' art. 392 CCS, e cioè:

1. quando un maggiorenne - per malattia, assenza o altro simile impedimento - non sia in grado di agire esso medesimo o di scegliersi un rappresentante;
2. quando il rappresentante ordinario di un minore o interdetto abbia interessi propri in collisione con quelli della persona rappresentata;
3. quando il rappresentante legale sia impedito di agire.

Decisioni e attribuzioni provvisorie

Art. 23 Nei casi di controversia circa la linea di confine tra due particelle, la commissione fondiaria comunale si adopera per ottenere un accomodamento bonale fra i proprietari e, ove non giunga a ottenere l' accordo, risolve la controversia agli effetti del rilievo, secondo lo stato di fatto e senza pregiudizio delle relative ragioni di diritto attribuendo provvisoriamente la porzione di terreno contestata al possessore.

§ 1. Nei casi di contestazione riguardanti anche il diritto di proprietà la particella contestata viene provvisoriamente attribuita ai contendenti, come se ne avessero la proprietà in comune.

Rettifiche in via bonale

Art. 24 In occasione della delimitazione il geometra sottopone ai proprietari le opportune rettifiche di confine in via bonale (art. 65 LRF 33).

Rettifiche obbligatorie

Art. 25 Qualora i proprietari non si accordino, il geometra procede secondo lo spirito della legge (art. 75 LRF 33).

§ 1. Eventuali ricorsi verranno proposti al perito distrettuale nel termine di quindici giorni.

Protocollo permuta e rettifiche

Art. 26 Il protocollo delle permuta e rettifiche volontarie od obbligatorie (LRF 33, artt. 65, 66), modificazioni o soppressioni di servitù, cessazione delle comunioni o loro sistemazione, è tenuto dal geometra sul formulario prescritto dal dipartimento di giustizia, da acquistarsi presso l' economato generale dello Stato.

I protocolli vanno iscritti su volumi formati da un numero di formulari sufficiente per il Comune.

Le pagine vanno numerate.

Le operazioni di cui all' art. 60 LRF 33 sono da descrivere minutamente ed in modo chiaro.

I fondi sono da designare coi numeri della mappa esistente, o, in mancanza di questa, con indicazioni sufficienti ad individuarli (coerenze, confini, nome locale ecc.).

Per le permuta il geometra è obbligato di richiedere per iscritto all' UR se i fondi oggetto della permuta sono gravati da ipoteche o meno. In caso affermativo, il geometra operatore renderà avvisati della permuta progettata tutti i creditori, fissando loro un termine di almeno 15 giorni per l' inoltro, alla commissione fondiaria comunale, di eventuali contestazioni. Se non riesce una conciliazione, si darà corso alla procedura prevista all' art. 75 LRF 33. Necessitando una graduatoria della ipoteche sui fondi dopo la permuta, sono da seguire le norme di cui agli artt. 101 e 102 RRF 35.

Tutte queste procedure e decisioni devono essere registrate sul protocollo, accludendo la corrispondenza e gli atti relativi.

Il protocollo non deve contenere raschiature di sorta.

Responsabilità ed emolumenti

Art. 27 Il geometra è tenuto a redigere, con la massima scrupolosità ed esattezza, il protocollo (LRF 33, art. 67), attenendosi strettamente alle norme di cui all' art. 26 ed alle eventuali speciali istruzioni che gli possono venir impartite dal dipartimento di giustizia. Egli è personalmente responsabile di quei danni che potessero derivare da negligenza o altre cause di cui risultasse colpevole (art. 70 LRF 33).

Gli emolumenti del geometra sono fissati nel contratto per l' esecuzione della misurazione catastale e di cui all' art. 9 del presente regolamento.

Accertamento e rettifiche bonali di confini territoriali

Art. 28 I municipi sono tenuti a farsi rappresentare alle operazioni di accertamento dei confini territoriali comunali.

In tale occasione il geometra propone ai rappresentanti dei comuni le opportune rettifiche dei confini territoriali comunali, tenuto conto delle norme dell' art. 74 LRF 33; sottopone ai comuni stessi i rispettivi progetti, su piani di situazione con la chiara indicazione del confine esistente e di quello proposto, nonché degli appezzamenti di terreno che dovrebbero essere ceduti da un comune all' altro con le rispettive superfici e valori, di regola basati sulla stima ufficiale di perequazione.

In caso di accordo da parte delle assemblee di tutti i comuni interessati il geometra comunica il progetto,

accompagnato dai verbali delle assemblee stesse, al Consiglio di Stato.
Questi lo sottopone per ratifica al Gran Consiglio.

Rifiuto di rettifica bonale confini territoriali comunali

Art. 29 In caso di mancato accordo delle assemblee dei comuni interessati, il geometra sottopone il progetto al Consiglio di Stato, presentando in tre copie il piano di situazione, i verbali delle assemblee ed un suo rapporto.

Il Consiglio di Stato decide, a norma dell' ultimo capoverso dell' articolo 74 LRF 33.

Danni alle colture

Art. 30 Il geometra operatore dovrà arrecare il minor danno possibile ai fondi coltivati.
Informa in tempo utile il municipio o la commissione fondiaria comunale dell' epoca in cui intende iniziare i lavori nelle singole zone del territorio comunale, affinché ne siano resi edotti i proprietari interessati.
Soli i danni inevitabili alle colture, alle piante ed alberi lungo i confini di giardini, campi, selve e boschi, arrecati per ottenere le necessarie visuali (Vedi: art. 20) sono a carico dei proprietari.

Schizzi di terminazione

Art. 31 Ultimati i lavori di delimitazione dei confini il geometra allestisce, a norma delle istruzioni federali in materia, gli schizzi (abbozzi) di terminazione.

Inizio della posa dei termini

Art. 32 Dove non esistano contestazioni di confine o le stesse siano state bonalmente composte, il geometra, ultimati i lavori di delimitazione, procede, su ordine dell' UBC, alla posa dei termini, secondo le istruzioni federali e le norme del presente regolamento.

Segni artificiali di demarcazione per confini fondi privati

Art. 33 Quali segni artificiali per la demarcazione dei confini delle proprietà private sono ammessi quelli previsti all' art. 13 dell' Istruz. fed. 10. VI. 1919.

I bolloni fusi, in un metallo sufficientemente duro e resistente alla corrosione (ottone, bronzo e simili), devono portare sulla testa la dicitura ben visibile "Termine". L' UBC decide sull' ammissibilità dei singoli modelli (metallo e forma).

Le croci incise su muri e banchi di roccia, nelle zone urbane devono avere un diametro minimo di 5 cm., nei terreni coltivati di almeno 8 cm. e nelle foreste e regioni di montagna di almeno 15 cm., con una profondità da cm. 0,5 a cm. 2, secondo la natura, la solidità dei muri e della roccia ed il luogo. Su muri di costruzione tale da non permettere l' incisione di croci, le stesse possono essere fatte in cemento, purché quest' ultimo venga applicato con la dovuta cura sì da garantire la sufficiente e solida durata.

Le croci ed i bolloni si collocano, dove possibile, sempre ad uniforme altezza sopra il terreno.

§ 1. Sui muri solidi e regolari e sugli angoli di fabbricati a spigolo ben definito non vengono collocati di solito, a' sensi dell' art. 13, lett. h, dell' Istruz. fed. 10 giugno 1919, né croci, né bolloni. I punti da rilevarsi vengono in tal caso semplicemente marcati con colore.

§ 2. Di regola, lungo le strade pubbliche, i punti dei confini biforcanti vengono demarcati o con termini o con bolloni.

Segni di confine speciali per i confini territoriali comunali

Art. 34 Quali segni speciali per la demarcazione dei confini giurisdizionali dei comuni sono da usare:

1. nelle regioni del piano e della collina: termini in pietra naturale dura inalterabile, con una lunghezza totale di 90 cm. ed una testa lavorata di 22 x 22 x 22 cm.
2. nelle zone di montagna: termini in pietra naturale, dura, inalterabile della lunghezza totale di 75 cm., con la testa lavorata 16 x 16 x 16 cm. In zone dove il trasporto dei termini si presenta difficile e dove già non si trovano roccia o trovanti atti alla confezione di termini lavorati, possono venir usati termini comuni della lunghezza minima di 80 cm., con testa o non lavorata o lavorata solo grossolanamente, di almeno 12 x 20 x 30 centimetri.
Tutti questi termini speciali devono portare sulle facciate le lettere iniziali dei comuni confinanti, l' anno di posa ed il numero progressivo, con caratteri di circa 8 cm. di altezza. Il centro della testa viene marcato con un buco di almeno 1,5 cm. di profondità. Sulla testa viene inoltre indicata, a mezzo di linee incise, la direzione del o dei confini giurisdizionali.
3. bolloni in ottone, bronzo o altro metallo simile, resistente alla corrosione e portante ben visibile sulla testa la dicitura: "Termine territoriale". L' UBC decide sulla ammissibilità dei singoli modelli (metallo e forma).
4. croci incise sui muri o su roccia, del diametro minimo di 15 cm., con una profondità di almeno 1-2 cm. Ai fianchi di queste croci sono da incidere le lettere iniziali dei comuni confinanti, l' anno d' incisione, il numero progressivo e, dove possibile, la direzione del confine o dei confini, nel modo di cui alla cifra 2.
§1. I segni posti ai punti d' incontro dei confini giurisdizionali di 3 o più comuni non vengono numerizzati

per il fatto che sono già caratterizzati dalle tre o più iniziali dei rispettivi comuni.

I segni speciali dei confini giurisdizionali comunali sono da mettere in genere sui vertici principali dello stesso confine e, se possibile, sul loro incrocio con le strade pubbliche. Tra i segni speciali, dove occorre, i confini territoriali vengono demarcati con dei segni di confine intermedi, di cui all' art. 33 del presente regolamento.

Fornitura dei segni di confine

Art. 35 I segni di confine sono da acquistare, in via generale, dal comune o dal consorzio per il raggruppamento dei terreni. L' aggiudicazione della fornitura deve avvenire, di regola, in base a pubblico concorso seguendo le norme della legge disciplinante l' appalto e l' aggiudicazione dei lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato o sussidiati dallo Stato, del 9 marzo 1942. All' apertura delle offerte presenzieranno dei funzionari dell' UBC; quest' ultimo ufficio allestirà pure il modulo per il capitolato di appalto ed il preventivo normale, se lo stesso occorre. Il contratto sarà stipulato fra il comune ed il fornitore dei segni di confine e sarà vidimato dal dipartimento di giustizia.

Il fornitore deve sottoporre i primi 20 termini all' UBC per la verifica. L' UBC è inoltre da tenere informato della fornitura di ogni vagone o di ogni 500 esemplari di detti termini, affinché possa procedere al loro controllo.

Norme tecniche per la posa dei segni di confine

Art. 36 Per tutti i segni di confine è da scegliere, se possibile, un posto sicuro e stabile.

I termini devono essere posati con la massima solidità. A tale scopo si dispone normalmente a circa 15-20 cm. sotto il livello del terreno una corona di pietrame ben ricalzato; in terreni di poca coesione si fa precedere un' altra corona al piede del termine. La testa dei termini dopo la posa deve essere orizzontale. Il suo lato più lungo è diretto nel senso della lunghezza della particella.

In terreno coltivato e normale la testa non deve emergere dal terreno più di 4-6 cm. Nell' interno degli abitati, lungo le strade e le piazze, o in altri luoghi con forte traffico, i termini vengono posati più bassi, eventualmente raso terra. Nelle foreste, sugli alpi ed in genere dove non esiste la probabilità che vengano investiti da forti pesi e dove i termini sono distanti l' uno dall' altro, si possono far emergere dal terreno sino a 15 cm. al massimo, a condizione che non ne venga compromessa la loro stabilità.

Se la natura del terreno non permette la posa di termini della lunghezza normale, gli stessi sono da munire attorno al piede di uno zoccolo in calcestruzzo di cemento, preparato con la dovuta cura.

Per la posa dei bulloni è da adoperare cemento della migliore qualità. La testa del bullone non deve sporgere dal muro che 5 mm. al massimo.

Consegna degli schizzi di terminazione e rapporto

Art. 37 Entro un mese dalla chiusura dei lavori di demarcazione dei confini per un intero comune o per una sezione del medesimo, il geometra trasmette all' UBC, in duplo, gli schizzi di terminazione, unendovi un apposito rapporto, contenente le seguenti indicazioni:

- a) numero e qualità dei segni di confine posati o incisi;
- b) importo della spesa totale, distinguendo fra le prestazioni tecniche, l' acquisto del materiale, il trasporto e la posa del medesimo, le spese generali ed amministrative, unendovi le rispettive pezze giustificative (conti saldati, lettere di vettura ecc.);
- c) progetto per il regolamento di ripartizione delle spese con le sue eventuali osservazioni (art. 80 LRF 33);
- d) elenco delle contestazioni di confine;
- e) considerazioni generali sull' andamento dei lavori di demarcazione, sul personale e sul materiale impiegato.

Verifica e esposizione degli schizzi

Art. 38 L' UBC, appena in possesso degli schizzi procede alla verifica della terminazione sul terreno, a norma delle disposizioni federali in merito e, approvati che li abbia, li trasmette al municipio, perché li esponga presso la cancelleria.

Correzione degli schizzi

Art. 39 Qualora si presenti il caso, il geometra sarà tenuto a eliminare i difetti dell' operato entro un termine che gli verrà assegnato dall' UBC, a seconda dell' importanza del lavoro di correzione.

Pubblicazione

Art. 40 Il municipio pubblica, a due riprese, nel Foglio ufficiale, l' avviso che gli schizzi di terminazione sono visibili presso la cancelleria, durante il periodo di un mese, a partire da un giorno stabilito.

Espone analoga comunicazione all' albo comunale, procedendo, in pari tempo, all' intimazione della comunicazione stessa, a tutti i proprietari personalmente.

Ricorsi

Art. 41 I reclami inoltrati entro il termine e nelle modalità fissate dalla legge, se non furono risolti in via conciliativa dalla commissione fondiaria, sono sottoposti all' esame di uno o più periti designati dal Consiglio di Stato.

Termine per la decisione dei ricorsi

Art. 42 I periti dovranno iniziare e ultimare i loro lavori entro il termine che verrà loro fissato dal Consiglio di Stato.

In caso di ritardo o negligenza del o dei periti, l' UBC potrà proporre al Consiglio di Stato la sostituzione.

Giudizio peritale

Art. 43 Il giudizio peritale è reso dopo citazione e audizione delle parti, con facoltà ai periti di ordinare visite in luogo, sollecitare mezzi di prova, assumere le informazioni necessarie e giudicare anche in caso di non comparsa.

§ 1. La decisione o i verbali di conciliazione sono comunicati d' ufficio alle parti e al geometra.

Azione giudiziaria

Art. 44 Entro un mese dall' intimazione, le decisioni rese dai periti potranno essere impugnate dagli interessati mediante azione da proporsi alla Pretura competente.

D. Misurazione particellare

Inizio ed esecuzione della misurazione particellare

Art. 45 Approvati e cresciuti in giudicato gli schizzi di terminazione, il geometra procede al rilievo di dettaglio, all' allestimento dei piani catastali e dei registri nonché a tutte le altre operazioni della misurazione particellare a norma delle istruzioni federali e dei seguenti dispositivi.

Disposizioni della rete poligonometrica

Art. 46 La disposizione della rete delle poligonali avviene a norma degli artt. 15-18 delle Istruz. fed. 10-VI-1919 e 18-X-27.

Il numero dei punti poligonometrici lanciati è da limitare al minimo possibile.

Per la numerizzazione dei punti poligonometrici sono da osservare le seguenti regole:

1. Essa deve essere strettamente conforme all' ordine di calcolo.
2. Vengono numerizzati per primi i punti di tutte le poligonali principali del comune, o se la sua estensione è troppo grande, di un settore di esso, nel quale vengono poscia numerizzati tutti i poligoni secondari.
3. Termini territoriali, che sono punti poligonometrici, non ricevono un numero a parte. Per la loro identificazione servono le lettere iniziali ed il numero d' ordine.
4. L' impiego di numeri con subalterni, nella forma di lettere o cifre romane, è da limitare ai punti poligonometrici ausiliari, cioè a quelli non assicurati in modo duraturo (art. 21 Istr. fed. 10-VI-1919).

Il progetto per la disposizione della rete poligonometrica è da sottoporre all' UBC prima dell' inizio dell' assicurazione definitiva dei punti poligonometrici speciali e della misura dei lati ed angoli.

Misura delle poligonali

Art. 47 La misura dei lati e degli angoli delle poligonali non può venir iniziata prima che l' assicurazione definitiva dei punti poligonometrici sia compiuta.

I rispettivi libretti, da legare solidamente, vanno tenuti nell' ordine numerico dei punti.

Calcolo delle poligonali ed elenco PP

Art. 48 Il calcolo delle poligonali è da tenere nell' ordine numerico dei punti poligonometrici.

Tutti i calcoli sono da riunire in un volume solidamente legato.

Una copia dell' elenco delle coordinate e quote dei punti poligonometrici dev' essere rilegata separatamente dai calcoli.

Rilievo di dettaglio e abbozzi

Art. 49 Gli abbozzi per il rilievo ortogonale e gli schizzi per il rilievo polare sono di regola da disegnare su carta di provata resistenza, formato 50 x 70 cm., confezionata direttamente in campagna al momento del rilievo e in modo che sia sempre possibile la riproduzione meccanica diretta. L' UBC decide sull' ammissibilità delle diverse qualità di carta.

La disposizione e la numerazione degli abbozzi e degli schizzi, di regola, deve coincidere con quella dei rispettivi piani originali, in modo che i primi portino il numero dei secondi con una lettera come indice.

Gli abbozzi e gli schizzi portano la data effettiva (mese ed anno) della loro confezione, le firme dell' operatore e del geometra assuntore, e contengono i numeri delle particelle come figurano nei piani catastali e nei rispettivi registri.

Per ogni punto poligonometrico sono da iscrivere almeno 3 misure di assicurazione, se il loro rilievo è possibile. Il disegno degli abbozzi o schizzi dovrà sovrapporsi sui limiti in misura tale da permettere una

rapida lettura degli stessi ed una chiara e completa rappresentazione della situazione.

Oggetti da rilevare

Art. 50 Oltre gli oggetti citati all' art. 28 dell' Istruz. fed. 10-VI-1919, sono da rilevare: i termini del chilometraggio delle strade cantonali e circolari; tutti i tombini attraversanti le strade cantonali e circolari, che verranno indicati al geometra assuntore, dietro sua richiesta, dagli organi competenti del dipartimento cantonale delle pubbliche costruzioni; i tombini visibili attraversanti le altre strade.

Negli abitati di carattere urbano vanno rilevati anche i marciapiedi e gli idranti.

I fabbricati sono da dividere in "abitati" e "disabitati", indicando per ambedue le categorie il singolo ed esatto carattere.

Dietro richiesta dell' ispettorato forestale cantonale, sono pure da rilevare i limiti e i capisaldi dei piani di assestamento.

Piani catastali

Art. 51 I piani catastali vanno disegnati su carta da disegno di qualità speciale, fissata su lastre di alluminio, da acquistarsi presso l' economato generale dello Stato (Prescrizione federale 15 gennaio 1929). Il formato normale è di 72 x 102 cm. In caso di raggruppamento dei terreni senza la costruzione di strade precedente la misurazione catastale, con rilievo a nuovo del particellare esistente, il formato dei piani originali è di 51 x 72 cm. La loro disposizione deve essere fatta in generale in modo che dal contenuto di due di essi possa venir formato un piano normale di 72 x 102 cm.

Per l' iscrizione del numero del piano e per il disegno del margine l' UBC emana le necessarie norme e piani modello.

Il reticolo delle coordinate va indicato solo con piccole croci (ogni 10 cm.).

Sui piani originali le diverse colture di ogni particella vengono contrassegnate con lettere e cioè cominciando coi fabbricati i quali ricevono le prime lettere (maiuscole) dell' alfabeto, continuando per le altre colture con lettere minuscole. Ulteriori norme circa la distinzione e la separazione delle colture possono essere emanate dal Consiglio di Stato.

Per il resto i piani originali sono da elaborare in stretta conformità ai piani modello federali.

Piani speciali per fabbricati promiscui

Art. 52 A' sensi dell' art. 39 dell' istruzione federale 10 giugno 1919, per i fabbricati promiscui sono da allestire dei piani speciali, nella scala adatta, su carta da disegno o carta lucida, nel formato normale 72 x 102 cm. L' UBC elabora i piani modello inerenti.

È da osservare, oltre l' art. 102 della LRF 33, la seguente norma:

Gli edifici i cui piani appartengono a proprietari diversi vengono immatricolati al nome di tutti i proprietari.

I diritti dei singoli proprietari vengono annotati nel sommario, senza indicazione alcuna di superficie, con il numero della particella e con un indice che corrisponde a quello del piano speciale.

Numerazione delle particelle

Art. 53 Per la numerazione delle particelle fanno stato i dispositivi dell' art. 38 dell' Istr. fed. 10-VI-1919.

Per la formazione delle particelle per i corsi d' acqua di dominio pubblico vedasi l' art. 19 lettera E del presente regolamento.

Particelle che si estendono su diversi piani catastali ricevono ugualmente un numero unico e cioè quello attribuito sul primo piano catastale.

Calcolo delle superfici e uso dei formulari ufficiali

Art. 54 Il calcolo delle superfici avviene a' sensi degli artt. 43-47 dell' Istr. fed. 10-VI-1919.

Nel contratto sono da indicare le zone per le quali diventa obbligatorio il calcolo di masse di controllo (aree di riprova).

Nel calcolo delle colture sono da introdurre, a lato della designazione delle colture stesse, i subalterni contenuti sui piani originali. Devono pure figurare tutte le particelle, anche se con una sola coltura. Sono da calcolare tutte le colture di una particella e da confrontare e compensare con l' area totale di quest' ultima.

§ 1. Per gli incroci di strade o ferrovie con corsi d' acqua, di regola, si lascia ininterrotto il confine della particella sottostante. Si farà eccezione a questa norma generale quando l' importanza del corso d' acqua è visibilmente inferiore a quella della strada o ferrovia che lo attraversa o viceversa.

Tutti i calcoli, fatti sui formulari ufficiali, compresa la formazione della media e la compensazione, sono da riunire in un volume unico solidamente legato e numerato.

§ 2. La norma circa l' impiego dei formulari ufficiali e la loro riunione in volumi fa stato anche per tutte le altre operazioni e cioè: misura dei lati e degli angoli delle poligonali, calcolo delle coordinate e delle quote dei punti poligonometrici, compreso i rispettivi calcoli ausiliari. L' acquisto dei formulari deve farsi presso il Cantone (economato generale dello Stato) e la Confederazione (intendenza degli stampati della cancelleria federale).

Particelle in comproprietà e proprietà comune

Art. 55 Particelle che appartengono a diversi proprietari (comproprietà e proprietà comune) vengono indicate sul catastrino federale (elenco dei proprietari) e sugli estratti censuari, nelle partite di tutti gli interessati. Nel primo i numeri delle rispettive particelle sono da sottolineare in rosso, sui secondi, nella finca osservazioni, saranno indicati gli altri proprietari.

Registri

Art. 56 Sulla base della misurazione catastale o della mappa esistente riveduta e del calcolo definitivo delle superfici, il geometra, su ordine dell' UBC, procede alla compilazione dei registri di misurazione (registri e tabelle) prescritti dalla legge, e cioè:

- a) sommarione,
- b) catastrino federale,
- c) catastrino fiscale.

§ 1. Per quest' ultimo gli ordini e le istruzioni vengono impartiti dalla commissione cantonale di stima (dipartimento finanze).

Sommarione. Contenuto. Annessi

Art. 57 Il sommarione contiene:

- a) il numero della particella, secondo la nuova numerazione progressiva e i numeri corrispondenti della vecchia mappa, nonché i subalterni (lettere) per le singole colture;
- b) il nome, il cognome e la paternità col domicilio del proprietario;
- c) la superficie;
- d) il nome locale;
- e) il genere;
- f) il numero dell' eventuale mutazione;
- g) il valore di stima ufficiale;
- h) le osservazioni.

§ 1. Al sommarione va unita una tabella nella quale si registra, in forma di statistica, l' area totale dei differenti generi di coltura e delle zone rilevate e disegnate nelle differenti scale.

Catastrino federale

Art. 58 Il catastrino federale contiene, in ordine alfabetico, il nome, cognome e paternità dei proprietari dei fondi e dei numeri delle particelle loro appartenenti, iscritti in ordine progressivo (vedi anche art. 55).

Catastrino fiscale

Art. 59 Il catastrino fiscale si compone delle partite dei proprietari di un comune e contiene:

- a) il nome, cognome e paternità del proprietario e, per ogni particella;
- b) il numero del foglio di mappa (piano catastale);
- c) il numero della particella e dei subalterni;
- d) la designazione delle colture;
- e) lo sviluppo ed il numero delle mutazioni;
- f) l' ubicazione;
- g) le superfici, in metri quadrati, delle singole colture;
- h) i valori della stima ufficiale al mq., e globalmente per ogni genere di coltura;
- i) i valori di perequazione per ogni singolo ente;
- l) l' indicazione dei trapassi da partita a partita;
- m) l' indicazione della eventuale continuazione della partita in un' altra pagina;
- n) le osservazioni;
- o) la data dell' intavolazione del registro fondiario.

Contiene inoltre il totale delle superfici, dei valori della stima ufficiale e di perequazioni della partita, che va iscritto in matita per la tenuta a giorno.

Al catastrino fiscale va annessa la rubrica, che è la riunione di tutte le partite, indicate col solo nome del proprietario in ordine alfabetico, col richiamo della pagina (partita) nel catastrino fiscale e il totale del valore della stima ufficiale. (Vedi art. 55 del presente regolamento).

Previa apposita decisione del Consiglio di Stato, la rubrica può, per determinati comuni, essere unita al catastrino federale.

Registri-formulari e tenuta a giorno

Art. 60 In tutti i registri per i quali si impiegano i formulari acquistati presso la Confederazione ed il Cantone, si lascia il necessario posto in bianco, quale occorre ai bisogni della futura tenuta a giorno.

Piani corografici e loro riproduzione

Art. 61 L' allestimento dei piani corografici e la loro riproduzione avviene a norma delle rispettive istruzioni federali 24 dicembre 1927 e prescrizioni federali 25 giugno 1930.

Nomi locali

Art. 62 La procedura di accertamento dell' ortografia ecc. dei nomi di località da iscrivere nei piani catastali, negli abbozzi, nel piano corografico e nei registri è regolata dal Consiglio di Stato con apposito regolamento.

Uso di atti della misurazione da parte del geometra

Art. 63 A' sensi dell' art. 10 dell' OF 5-I-1934 concernente le misurazioni catastali, il geometra assuntore non può servirsi degli atti delle misurazioni catastali in via di esecuzione, a scopi privati, senza autorizzazione del dipartimento federale di giustizia e polizia o delle competenti autorità cantonali.

Verifica dei piani e documenti di misurazione

Art. 64 L' UBC procede alla verifica delle singole operazioni durante il loro svolgimento.

Il geometra assuntore è tenuto a mettere a disposizione dell' UBC gli atti necessari.

§1. Terminato l' allestimento dei piani e dei documenti di misurazione, il geometra assuntore li sottopone all' UBC, per la verifica a norma delle istruzioni federali in materia.

Pubblicazione dei piani e documenti di misurazione

Art. 65 Avvenuta la verifica, i piani e i documenti di misurazione

- e cioè: gli abbozzi originali, i piani originali, l' originale del sommario, l' originale del catastrino federale (elenco dei proprietari)
- vengono esposti per un mese presso il municipio.

L' esposizione è annunciata come avviso da pubblicarsi a due riprese nel Foglio ufficiale e da esporsi all' albo comunale, dopo comunicazione, a cura della commissione fondiaria comunale, a ogni proprietario interessato, di un estratto della sua partita, compilato dal geometra assuntore con l' indicazione dell' inizio del termine di deposito e della presenza dell' assuntore.

Ricorsi

Art. 66 Contro i piani e i documenti di misurazione è ammesso ricorso nel termine e nella forma prescritti dalla LRF 33, art. 87.

Loro decisione

I ricorsi verranno decisi secondo le norme della LRF 33, art. 91, in analogia ai dispositivi contenuti negli artt. 41, 42, 43, 44 del presente regolamento.

Copie e riproduzioni

Art. 67 Dopo la decisione dei ricorsi, il geometra assuntore allestisce le copie dei documenti di misurazione.

Il numero delle copie degli abbozzi, dei piani e dei registri è fissato dal contratto per la misurazione catastale o dall' UBC.

I sistemi di riproduzione degli abbozzi e dei piani sono fissati dai competenti uffici tecnici federali a cantonali.

Assicurazione contro gli incendi

Art. 68 A' sensi dell' art. 54 dell' Istr. fed. 10 giugno 1919 tutti i documenti della misurazione catastale devono essere assicurati contro gli incendi presso un istituto svizzero. L' UBC fissa la somma e la durata della polizza da stipularsi dal comune, a carico del quale è il rispettivo premio. Il dipartimento di giustizia può ordinare la stipulazione di contratti d' assicurazione collettivi per diversi comuni, eventualmente per circondari (art. 82) e stabilire la quota parte dei premi a carico dei singoli comuni.

Entrata in vigore della nuova misurazione

Art. 69 Decisi i ricorsi, il Consiglio di Stato (LRF 33, art. 93) conferisce, con apposito decreto, carattere ufficiale alla nuova misurazione o alla messa a giorno della mappa esistente.

Anticipo sussidio federale

Art. 69a⁸⁾ Per l' esecuzione delle misurazioni ufficiali e dei rinnovamenti catastali i sussidi federali sono anticipati dal Cantone ai Comuni con capacità finanziaria debole e media (zona inferiore e superiore).

L' anticipo del sussidio federale è bonificato sulla base delle situazioni parziali allestite dal geometra assuntore e approvate dalla Sezione bonifiche e catasto. Vengono effettuati al massimo due bonifici all' anno per ogni singolo operato.

E. Revisione delle mappe censuarie esistenti

Utilizzazione mappe censuarie

Art. 70 In via eccezionale e qualora le vecchie mappe censuarie siano state compilate in modo da essere ritenute utilizzabili, il dipartimento di giustizia, dopo esame e su preavviso dell' UBC, ne decreta la

messa a giorno (LRF 33, art. 45).

Condizione per la revisione

Art. 71 Prima di rivedere una mappa, si deve verificarne la possibilità di utilizzazione.
Tale verifica spetta all' UBC, sotto riserva della approvazione del dipartimento federale di giustizia e polizia.

Revisione delle mappe censuarie

Art. 72 La revisione delle mappe censuarie consiste:

- a) eventualmente nell' adattamento della esistente terminazione alle norme della misurazione catastale federale;
- b) nella messa a giorno ed eventuale correzione della mappa stessa e dei registri annessi (LRF 33, art. 46).

Esecuzione

Art. 73 La revisione delle mappe censuarie esistenti si eseguisce dietro preavviso dell' UBC su copie identiche alle mappe originali, adottando i formulari e osservando le prescrizioni federali.

Rilievo delle variazioni

Art. 74 Tutte le variazioni (mutazioni e correzioni) rilevate si rappresentano mediante abbozzi sui quali si riportano le misurazioni fatte sul terreno.

§ 1. Gli abbozzi devono essere tenuti nelle misure ufficiali di cm. 50 per cm. 70, sulla carta prescritta dall' UBC, il quale può ordinare eventualmente la compilazione in appositi libretti.

Riporto delle modificazioni sulla mappa

Art. 75 Sulla scorta dei dati emergenti dagli abbozzi di campagna, di cui all' articolo precedente, il geometra inserisce nei fogli della mappa esistente, se il loro stato di conservazione lo permette, la nuova configurazione delle particelle.

Le nuove linee si segnano con l' inchiostro rosso, mentre le linee che nella nuova mappa non devono essere mantenute, si annullano con piccoli tratti in rosso.

§ 1. Nel tradurre in scala le misure delle linee rilevate, il geometra deve tener conto degli errori riscontrati nei limiti di tolleranza prestabiliti e ripartirli proporzionalmente sulle misure stesse.

§ 2. Sulla base dei fogli di mappa così riveduti il geometra allestisce delle copie in carta lucida, dal formato ufficiale cm. 70 per cm. 100, disegnate ed elaborate in conformità delle prescrizioni per la misurazione particellare.

§ 3. Se lo stato di conservazione dei fogli originali della mappa esistente non permette la introduzione di variazioni nella configurazione delle particelle, essa vien fatta direttamente sui lucidi.

Nuova numerazione dei fondi

Art. 76 Ogni nuova particella e in genere ogni particella figurante sul foglio di mappa riceve un numero progressivo che si iscrive in rosso, annullando con piccoli tratti, pure in rosso, i numeri primitivamente iscritti (Istr. fed. 10 giugno 1919, art. 38 ed art. 53 del presente regolamento).

Calcolo superfici, registri, copie, piani ecc

Art. 77 Per gli ulteriori lavori (calcolo delle superfici, allestimento dei registri, copie dei piani, ecc.), fanno stato le relative prescrizioni contenute nell' Istr. fed. 10-VI-1919 e negli artt. 54-62 del presente regolamento.

Verifica, esposizione, ricorsi, entrata in vigore

Art. 78 La procedura della verifica, dell' esposizione pubblica dei piani e altri documenti delle mappe rivedute, la presentazione e la decisione dei ricorsi e l' entrata in vigore è quella fissata negli artt. 64-69 del presente regolamento.

F. Tenuta a giorno delle misurazioni catastali e delle mappe censuarie rivedute, in vigore

Basi legali

Art. 79 Per la tenuta a giorno delle misurazioni catastali e delle mappe censuarie aggiornate fanno stato attualmente le seguenti prescrizioni federali e cantonali:

A. Prescrizioni federali:

- a) artt. 6 e 32-34 dell' ordinanza concernente le misurazioni catastali del 5 gennaio 1934;
- b) artt. 65-81 dell' Istruzione concernente la terminazione e la misurazione particellare del 10 giugno 1919;

- c) artt. 16 e 17 dell' Istruzione per l' applicazione del metodo delle coordinate polari con misura ottica delle distanze nelle misurazioni catastali, del 18 ottobre 1927;
- d) istruzione sulla conservazione dei punti fissi della misurazione del 14 marzo 1932;
- e) artt. 13 e 14 delle Istruzioni per la determinazione, la misurazione particellare e l' aggiornamento del territorio delle strade ferrate federali del 29 agosto 1925;
- f) prescrizioni per l' aggiornamento delle copie, nella scala 1 : 1000, dei piani catastali rappresentanti il territorio delle strade ferrate e per la conservazione dei punti fissi di misurazione situati su questo territorio, del 23 dicembre 1932;
- g) artt. 18-22 dell' Istruzione per l' allestimento dei piani corografici nelle misurazioni catastali, del 24 dicembre 1927;
- h) artt. 15-18 delle prescrizioni per la riproduzione dei piani corografici delle misurazioni catastali del 25 luglio 1955;
- i) prescrizioni concernenti l' impiego del personale nelle misurazioni catastali, 22 marzo 1946.

B. Prescrizioni cantonali:

- a) artt. 3, 4, 12, 94, 122, 124 della legge generale sul registro fondiario del 2 febbraio 1933;
- b) artt. 2 e 4 del Regolamento per l' esecuzione della triangolazione di 4° ordine nel Cantone Ticino del 10 giugno 1918.

Organizzazione

Art. 80 La direzione e la sorveglianza della tenuta a giorno delle misurazioni catastali vengono esercitate dal dipartimento cantonale di giustizia, per mezzo dell' UBC.

I geometri revisori eseguono tutte le operazioni di tenuta a giorno per la demarcazione dei confini, la misurazione particellare e per le mappe rivedute. La tenuta a giorno della triangolazione e degli altri punti fissi di misurazione spetta al Cantone a' sensi dell' art. 6 del regolamento cantonale per la esecuzione della triangolazione di IV. ordine del 10 giugno 1919.

Almeno una volta ogni anno, l' ufficio cantonale del registro fondiario verifica i lavori di tenuta a giorno di tutte le misurazioni catastali dandone comunicazione, a mezzo rapporto, alle superiori autorità cantonali e federali. (Vedasi anche art. 105 e art. 9, § 1).

Conservazione punti fissi della misurazione

Art. 81 Per la conservazione dei punti fissi della misurazione il Cantone forma un unico circondario.

Il Cantone può affidare l' esecuzione di una parte o di tutto il lavoro di tenuta a giorno e di revisione dei punti fissi di misurazione all' ufficio topografico federale oppure a geometri del registro fondiario privati o funzionari, a' sensi dell' art. 85.

Circondari di tenuta a giorno della misurazione

Art. 82⁹⁾ Per la tenuta a giorno della misurazione catastale, ogni Comune forma circondario.

Il Consiglio di Stato potrà istituire delle sezioni suddividendo un circondario.

Il Dipartimento economia pubblica è autorizzato a dare le relative istruzioni.

Art. 83 ...¹⁰⁾

Nomina del geometra revisore

Art. 84¹¹⁾ Il Municipio, sentito il parere della Commissione fondiaria comunale, e su preavviso della Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto (SBC), nomina il geometra revisore del circondario, riservata la ratifica del Dipartimento dell' economia pubblica.

Concorso pubblico

§ 1. La nomina avviene per il pubblico concorso per un periodo di quattro anni ed è sempre rinnovabile. Il bando di concorso è pubblicato contemporaneamente in tutto il Cantone, per ogni singolo circondario, dal Dipartimento dell' economia pubblica: rimane riservato quanto previsto dall' art. 85, § 3.

Geometra revisore: Attività

Art. 85¹²⁾ A geometra revisore viene assunto un ingegnere geometra patentato, il quale potrà esercitare privatamente come libero professionista, nei limiti che la sua attività principale di geometra revisore gli consente, riservato quanto previsto al § 5.

Sede

§ 1. L' Ufficio del geometra revisore ha sede, di regola, nel capoluogo del Distretto di cui fa parte il circondario. Eccezioni vengono fissate nel contratto di cui al § 2.

Contratto

§ 2. Fra il Comune e il geometra viene stipulato un apposito contratto per la tenuta a giorno che fissa le competenze e gli onorari del geometra revisore, quest' ultimi calcolati a norma delle speciali tariffe di cui all'

art. 98. Il contratto deve essere ratificato dal Dipartimento dell' economia pubblica e, per le misurazioni ufficiali, anche dalla Direzione federale delle misurazioni catastali.

Rinnovo tacito

§ 3. Sino a sei mesi prima della scadenza del contratto il Comune può chiedere al Dipartimento dell' economia pubblica di procedere alla pubblicazione del bando di concorso di cui all' art. 84 § 1, in caso contrario la nomina del geometra revisore si reputa rinnovata tacitamente per altri quattro anni.

Cessazione del contratto

§ 4. In caso di cessazione del contratto (decesso, disdetta, revoca, dimissioni, ecc.) il Dipartimento procede alla pubblicazione del bando di concorso per la nomina del nuovo geometra revisore.

Funzionario stabile

§ 5. In casi speciali, su preavviso del Dipartimento dell' economia pubblica, il Consiglio di Stato può autorizzare uno o più Comuni ad assumere il geometra revisore quale loro funzionario stabile.

Art. 86 ... [13\)](#)

Art. 87 ... [14\)](#)

Destinazione degli atti di misurazione

Art. 88 Gli atti della misurazione catastale approvata, sono di regola conservati presso l' ufficio dei registri; in via eccezionale, per ragioni speciali, presso il geometra revisore.

Una copia dei piani, dell' elenco dei proprietari e del sommarione, il catastrino fiscale e l' annessa rubrica vengono consegnati al comune.

Ove non sia possibile ottemperare al principio stabilito nel primo capoverso, presso l' ufficio dei registri viene depositato solo una copia dei piani.

Se previsto dal contratto, ordinato dall' UBC, o richiesto dal comune, a quest' ultimo vien pure consegnata copia degli abbozzi.

L' UBC riceve e conserva copia di tutti i piani (art. 73, RRF 35).

Conservazione dei documenti di misurazione

Art. 89 Il geometra revisore è responsabile della buona conservazione tanto degli atti affidatigli durante l' esecuzione dei lavori, quanto dei documenti presso lui depositati.

Il municipio è responsabile per i documenti in sua custodia.

Tutti gli atti sono da conservare in locali asciutti e sicuri dal fuoco.

Su ordine dell' UBC, potrà essere prescritto l' uso di mobili speciali, contro i pericoli d' incendio o di furto.

Tanto i comuni quanto i geometri dovranno procurarsi dei mobili adatti alla conservazione dei documenti.

Quest' ultimi sono sempre da assicurare contro gli incendi a' sensi dell' art. 68 del presente regolamento.

I fogli di mappa verranno conservati in appositi casellari la cui conformazione e solidità deve essere approvata dall' UBC.

Diritti di autore

Art. 90 I diritti d' autore sulle misurazioni catastali e sulla loro tenuta a giorno passano, compiuti che siano questi lavori, alla collettività - Confederazione, Cantone, Comune (OF 5-I-1934, art. 9).

Uso e consultazione degli atti di misurazione

Art. 91 Gli atti della misurazione catastale e le mappe censuarie rivedute possono essere consultati nei locali ove sono depositati, da chi ne giustifica un interesse.

Potranno essere asportati solo dalle competenti autorità federali e cantonali.

A' sensi dell' OF 5-I-1934, art. 10 nessuno, all' infuori delle autorità catastali della Confederazione e del Cantone, ha diritto di servirsi delle misurazioni.

Gli interessati che vogliono servirsene per scopi privati o industriali devono inoltrare domanda al Dipartimento cantonale di giustizia, il quale, se la decisione esorbita dalle sue competenze, la sottopone al dipartimento federale di giustizia e polizia.

Le stesse norme fanno stato per il geometra revisore, eccettuato l' uso che deve fare dei documenti nelle sue funzioni ufficiali e nei limiti delle istruzioni emanate in materia dal dipartimento federale di giustizia e polizia.

Ordinazione delle mutazioni

Art. 92 Per le mutazioni che necessitano di atto pubblico, il geometra revisore riceve l' ordine per l' esecuzione delle rispettive operazioni di tenuta a giorno:

- a) dall' ufficio dei registri per variazione nel diritto di proprietà;
- b) dai proprietari interessati per mutazioni di confine, frazionamento o riunione di particelle.

Per tutte le altre mutazioni:

- c) dai municipi per i cambiamenti di fabbricati (costruzione dei nuovi fabbricati, modificazioni o demolizioni di fabbricati esistenti);
- d) dal dipartimento cantonale pubbliche costruzioni per le mutazioni di costruzione alle strade cantonali ed

- ai corsi d'acqua di dominio pubblico;
- e) dal dipartimento cantonale di agricoltura e selvicoltura per mutazioni nelle foreste (nuove strade, rimboschimenti, dissodamenti) e per lavori di miglioramento del suolo;
- f) dalle amministrazioni delle strade ferrate federali e dalle ferrovie secondarie per mutazioni alle costruzioni sul loro territorio;
- g) dai singoli interessati per copie di piani ed estratti dei registri della misurazione catastale.

Cambiamenti nella proprietà non risultanti da atto pubblico. Notifica ai municipi

Art. 93 È fatto obbligo ai proprietari di beni stabili di notificare al municipio del rispettivo comune tutti i casi di cambiamento di coltura (genere e qualità) o di utilizzazione, come pure la erezione di nuove costruzioni di ogni genere (fabbricati di qualsiasi natura, muri di cinta, muri divisorii, ecc.) dietro pena di multa da fr. 5.- a fr. 20.- applicata dal dipartimento delle finanze, su preavviso del municipio.

§ 1. Se il cambiamento nella proprietà risulta da atto pubblico, non si fa luogo a notifica.

Notifica alla commissione cantonale di stima

Art. 94 I Municipi sono, a loro volta, tenuti a comunicare ogni sei mesi e precisamente al 1° gennaio e al 1° luglio d'ogni anno, tutte le variazioni di cui all'articolo precedente:

- a) per i comuni in possesso di misurazioni catastali approvate dal dipartimento federale di giustizia e polizia, al geometra revisore incaricato della tenuta a giorno della misurazione del rispettivo comune o della rispettiva sezione di circondario; il geometra revisore procederà ai necessari rilievi sul terreno e all'aggiornamento dei piani e registri catastali e in seguito comunicherà - a mezzo di apposito formulario di notifica - alla commissione cantonale di stima tutti i nuovi dati coi rispettivi numeri di mappa e superfici, unendovi, nei casi di frazionamento, o di riunione di fondi, una copia del piano di mutazione conforme a quello che viene depositato presso l'ufficio dei registri;
- b) per i comuni in possesso di vecchie mappe censuarie, direttamente alla commissione cantonale di stima.

§ 1. Qualora i municipi dovessero venir meno alle prescrizioni del presente articolo, sarà loro applicata, a titolo di sanzione, dal dipartimento finanze, su preavviso della commissione cantonale di stima, una multa da fr. 5.- a fr. 50.-.

Concessioni precarie, su aree di dominio pubblico

Art. 95 Al principio d'anno e non più tardi del 31 gennaio, il dipartimento delle pubbliche costruzioni ordina un elenco per comune delle concessioni precarie accordate nell'esercizio precedente e lo trasmette al geometra revisore per la tenuta a giorno della misurazione catastale.

Loro notifica e iscrizione

Il geometra revisore rileva tutte le opere costruite o modificate in rapporto alle suddette concessioni precarie da introdurre nei piani catastali e negli annessi registri, nella particella formata dal rispettivo corso o specchio d'acqua.

Modalità

Ad ogni concessione verrà dato un indice da aggiungere al numero di particella del rispettivo corso o specchio d'acqua.

Per ognuna di queste concessioni si indicherà il genere dell'opera e la superficie occupata.

Occupazioni abusive

Il geometra revisore è obbligato a segnalare al dipartimento costruzioni qualsiasi occupazione abusiva di area di dominio pubblico constatata o altrimenti da lui conosciuta e ritenuta tale.

Rapporti del geometra revisore con l'ufficio dei registri

Art. 96 a) Variazioni nella persona del proprietario.

L'ufficiale dei registri comunica al geometra revisore l'avvenuto trapasso, per la modifica degli atti della misurazione catastale (formulario: trapassi di proprietà).

b) Mutazioni di servitù da rappresentare sui piani catastali.

L'ufficiale dei registri affida al geometra revisore l'incarico di allestire il piano di mutazione (tipo planimetrico). Eventuali indicazioni di superfici vanno iscritte sul piano di mutazione in color rosso. Dopo la iscrizione al registro fondiario il piano di mutazione ritorna al geometra revisore il quale introduce la mutazione in modo definitivo negli atti della misurazione catastale e conserva il piano di mutazione quale documento giustificativo.

Nel caso di espropriazione per causa di pubblica utilità, è obbligo del geometra revisore di denunciare all'UR l'inizio dei lavori di costruzione, onde provochi la regolare iscrizione dei trapassi di proprietà e d'altri rapporti giuridici a' sensi dell'art. 19 del RRF 35.

c) Mutazioni di confine.

Su richiesta della parte interessata il geometra revisore consegna la tabella di mutazione con l'annesso tipo planimetrico, ambedue nel numero di copie occorrenti per il singolo caso. Dopo l'iscrizione nei registri una copia di questi documenti viene ritornata dall'ufficiale dei registri al geometra revisore. Quest'ultimo

introduce allora definitivamente la mutazione negli atti della misurazione catastale. Le tabelle di mutazione ed i piani di mutazione vengono conservati dal geometra revisore quali documenti giustificativi.

La consegna della tabella di mutazione non occorre in regime di registro fondiario provvisorio.

d) Costruzione di nuovi fabbricati, annessi nuovi a fabbricati esistenti, demolizione di caseggiati esistenti, variazioni di limite di colture.

Dopo l' esecuzione delle operazioni di rilievo il geometra revisore compila una "Comunicazione sulle mutazioni edilizie" che va consegnata alla commissione cantonale di stima e, dopo l' introduzione del registro fondiario definitivo e prodefinitivo, anche all' ufficiale dei registri. Per queste mutazioni non si allestiscono nè tabella nè piano di mutazione.

e) Copie di piani ed estratti dai registri della misurazione catastale.

Di tutte le copie di piani allestiti e consegnati a terzi, il geometra revisore deve tenere un elenco sull' apposito formulario ufficiale. Per tutti gli estratti da lui rilasciati deve tenere un bollettario. Ad ogni copia e ad ogni estratto assegna un numero progressivo per comune; numero che deve figurare anche sugli atti stessi (vedi anche art. 91).

§ 1. Le mutazioni di cui alle lettere a-d vanno iscritte nel formulario ufficiale "Elenco delle mutazioni" (N. 35 o 35 A), ognuna con un numero separato. Il rilascio dei documenti di cui a lettera e non riguarda operazioni di tenuta a giorno e perciò non è da citare nell' elenco delle mutazioni.

Graduazione sussidio cantonale

Art. 96a¹⁵⁾ Per le mutazioni di confine e di coltura, le aliquote di sussidio cantonale sono graduate come segue:

- a) 40%, se il valore ufficiale di stima del terreno non supera i 2.- fr./mq.,
- b) 20%, se il valore ufficiale di stima del terreno è compreso tra 2.- e 10.- fr./mq.,
- c) 10%, se il valore ufficiale di stima del terreno è compreso tra 10.- e 20.- fr./mq.,
- d) se il valore ufficiale di stima del terreno supera i 20 fr./mq. un sussidio del 10% è concesso solo per le mutazioni delle colture e dei fabbricati.

Per mutazioni di confine che interessano più fondi aventi valori di stima diversi, per il calcolo del sussidio cantonale fa stato il valore medio ponderato.

Per le mutazioni della rete poligonometrica (nuove poligonali) il sussidio cantonale è del 40%.

Per il ripristino dei segni di misurazione distrutti da eventi naturali il sussidio cantonale è del 40% della spesa residua dopo deduzione del sussidio federale.

Contabilità

Art. 97 a) operazioni di tenuta a giorno ordinaria.

Per ogni mutazione il geometra è tenuto ad allestire immediatamente il calcolo del relativo costo indicante la ripartizione fra Cantone, Comune e proprietario interessato. Per il calcolo del costo fanno stato le speciali tariffe emanate dal Consiglio di Stato.

Ulteriori modalità sono indicate nel contratto.

Alla fine di ogni anno il geometra revisore trasmette, per verifica, alla Sezione bonifiche e catasto i conti delle singole mutazioni svolte, unitamente a un riassunto indicante la ripartizione globale dei costi.

Per le mutazioni ordinate dai proprietari, il geometra revisore può procedere direttamente all' incasso degli importi a loro carico.

Il Dipartimento dell' economia pubblica trasmette annualmente alla Confederazione i conti dei lavori da essa sussidiabili. Il sussidio federale è riversato ai Comuni.

La Sezione bonifiche e catasto preavvisa al Comune il pagamento dell' importo dovuto al geometra e ordina il bonifico al Comune dei sussidi cantonali.

Il Comune procede, entro trenta giorni, al pagamento del geometra revisore e, se del caso, all' incasso degli importi a carico dei proprietari.¹⁶⁾

b) Copie di piani ed estratti dai registri della misurazione catastale.

Di questi lavori il geometra revisore rilascia un conto della spesa a carico del committente per ogni singola fornitura. Nell' elenco di cui all' art. 96, lettera e), l' importo spettante al geometra revisore figura separato dal costo totale. Il geometra revisore procede all' incasso degli importi dovuti dai committenti e riversa al comune l' eccedenza spettante allo stesso ed eventualmente quella spettante al Cantone.

§ 1. Il geometra revisore, di regola, non può emettere nessun altro conto riguardante le sue prestazioni per le operazioni di cui alle lettere a) e b) all' infuori di quelli citati. Rimane riservato il caso delle mutazioni ordinate dai proprietari.

Sul conto per le operazioni che fanno oggetto della lettera a) devono figurare anche le prestazioni non sussidiabili, quali per esempio, la fornitura di diverse copie del tipo di mutazione, lavori speciali per il tracciamento di nuovi confini, ripetuti spostamenti dei nuovi confini dietro richiesta dei proprietari, ecc. Il proprietario deve rifiutare qualsiasi conto separato del geometra revisore per lavori e forniture di questo genere.

§ 2. Ogni conto è da allestire in N. 3 copie sui formulari ufficiali da acquistarsi presso l' economato generale dello Stato. Una copia è destinata al o ai proprietari, la seconda è destinata al comune e la terza è conservata dal geometra revisore. Nei comuni dove l' incasso a carico dei proprietari viene fatto dall' UR

quest' ultimo riceve una quarta copia.

c) Altre operazioni di tenuta a giorno.

Per altre operazioni di tenuta a giorno, quali la revisione generale delle stime, il rifacimento degli atti della misurazione, ecc., il pagamento del geometra avviene unitamente a quello delle operazioni di tenuta a giorno ordinarie.

§ 1. Il geometra revisore, di regola, non può emettere nessun altro conto riguardante le sue prestazioni per le operazioni di cui alle lettere a e b all' infuori di quelli citati. Rimane riservato il caso delle mutazioni ordinate dai proprietari. Sul conto per le operazioni che fanno oggetto della lettera a) devono figurare anche le prestazioni non sussidiabili, quali ad esempio, la fornitura di diverse copie del tipo di mutazione, lavori speciali per il tracciamento dei nuovi confini, ripetuti spostamenti dei nuovi confini dietro richiesta dei proprietari, ecc.

§ 2. Ogni conto è da allestire in tre esemplari, in base alle indicazioni della Sezione bonifiche e catasto. Un esemplare è destinato ai proprietari, il secondo al Cantone e il terzo è conservato dal geometra revisore. Su richiesta, i Comuni possono esigerne una copia supplementare per i propri atti.¹⁷⁾

Art. 98 ...¹⁸⁾

Norme tecniche per la tenuta a giorno.

Art. 99 a) Demarcazione dei confini.

La picchettazione dei confini deve avvenire in presenza dei proprietari interessati. Il loro impiego per il trasporto e la posa dei segni di confine e per i lavori da canneggiatore è da preferirsi a quello di altra persona.

b) Operazioni di misurazione del terreno.

Prima dell' inizio del rilievo deve essere eseguita la demarcazione definitiva dei confini. I punti di confine devono essere rilevati su lati poligonometrici o da punti poligonometrici. Fabbricati ed altre costruzioni, limiti di coltura ecc., sono da rilevare solo eccezionalmente su linee di confine rispettivamente da punti di confine e cioè solo in quei casi nei quali, così facendo, si evita la determinazione di nuovi punti poligonometrici. L' ampliamento della rete poligonometrica con l' introduzione di nuovi punti poligonometrici è da limitare allo stretto necessario. Dei metodi di rilievo, citati negli artt. 29, 30 e 70 dell' Istr. fed. 10-VI-1919, si applica quello che per il singolo caso è il più indicato, di regola quello che ha servito per il rilievo originale.

La misura delle poligoni ed il rilievo secondo il metodo ottico-polare sono da iscrivere nei protocolli dei rilievi originali (formulario 40a). Gli abbozzi, rispettivamente gli schizzi di tenuta a giorno sono da eseguire o sugli appositi "libretti di campagna", forniti dall' economato generale dello Stato, o sul formulario federale N. 43. L' UBC decide quale dei due sistemi è da preferirsi nei diversi casi. Sugli abbozzi, rispettivamente sugli schizzi di tenuta a giorno, la situazione nuova va disegnata in color rosso, quella rimanente in nero e quella esistente da annullare, in nero cancellato in rosso. Per rilievi di grande estensione (per es. parcellazioni di terreni da fabbrica, ecc.) si allestiscono nuovi abbozzi.

Le mutazioni vengono indicate in una copia dei piani catastali mediante il segno convenzionale



La cifra superiore indica il numero della mutazione corrispondente e quella inferiore l' anno in cui la stessa è avvenuta. Su questa copia dei piani la situazione non viene aggiornata come prescritto a lett. d).

Questi piani di registrazione delle mutazioni, possono venir sostituiti con altri atti, purché qualificati a servire all' identico scopo, quali, ad esempio, sarebbero elenchi, copie di abbozzi e simili se concessi od ordinati dall' UBC.

Per comuni con notevole movimento edilizio, dietro ordine delle competenti autorità cantonali e federali, può venir aggiornata, in modo sommario, anche una copia degli abbozzi. In detta copia verrà disegnata in color rosso, od altra tinta che risalti bene, la nuova situazione dei fabbricati, confini ecc., i nuovi punti poligonometrici, le linee di rilievo per le singole mutazioni (però senza nessuna misura) nonché il numero delle mutazioni chiuso da un piccolo circolo.

c) Calcolo delle poligoni.

I nuovi punti poligonometrici sono da includere in poligoni collegate a due punti esistenti. Le nuove poligoni, nel volume dei calcoli, sono da munire del "numero di mutazione..." (timbro). Gli elenchi delle coordinate e quote dei punti poligonometrici si tengono pure a giorno. Gli aggiornamenti dell' originale della rete poligonometrica si disegnano nell' identico modo del disegno esistente; nelle copie della rete i punti e le poligoni nuove vanno disegnate in inchiostro rosso; quelle soppresse cancellate in color rosso.

d) Piani catastali.

I rilievi sono da riportare definitivamente sul piano originale subito dopo l' avvenuta comunicazione dell' introduzione al registro fondiario; la situazione vecchia viene cancellata e quella nuova messa in penna con inchiostro di China nero. Per le cancellature si adopera solo una gomma finissima da inchiostro; è assolutamente vietato l' uso di temperini, raschiatori o mezzi chimici. Le copie dei piani sono pure da

aggiornare mediante la cancellazione dello stato vecchio e disegnando, con inchiostro nero, lo stato nuovo. La numerazione delle nuove particelle si fa secondo il sistema dei numeri progressivi; la particella primitiva conserva il numero originale. Numeri liberati in seguito alla riunione di particelle non possono più venir assegnati ad altre particelle, siano esse nuove o già esistenti.

Non possono venir fatti dei riporti sui piani catastali basandosi su piani di progetto. Tutte le mutazioni devono far capo a misure di tenuta a giorno, rilevate a costruzione ultimata o dopo l' esecuzione della demarcazione definitiva.

Si devono pure tenere a giorno i piani speciali dei fabbricati promiscui e le rispettive copie.

e) Calcolo delle superfici.

Tutti i calcoli delle superfici sono da annotare nel rispettivo volume in modo cronologico; ogni calcolo è da intestare con "Mutazione N. ..." (es. timbro) e da munire della firma dell' operatore e della data.

f) Tabelle di mutazione.

Per l' elaborazione delle tabelle di mutazione fanno stato i formulari-modello federali N. 35-38.

g) Piani di mutazione (tipi planimetrici).

I piani di mutazione (tipi planimetrici) del formato normale A4 (210 x 297 mm.), vengono di regola forniti come copie a secco di appositi lucidi, su carta leggera e adatta, sulle quali la situazione nuova è disegnata in color rosso (cinabro). Per l' elaborazione valgono i formulari federali (modello) N. 35-38. Una copia del piano di mutazione va incollata sulla tabella di mutazione. I lucidi sono da conservare ordinati in modo cronologico con gli atti della rispettiva misurazione catastale.

h) Sommarione e catastrino federale.

Per la tenuta a giorno fanno stato le norme contenute nei formulari-modello federali N. 32 e 33. Le copie di questi registri, depositate presso il comune, vengono aggiornate entro i termini fissati nel contratto per la tenuta a giorno del rispettivo comune.

i) Registri fiscali.

Per la tenuta a giorno dei registri fiscali, il Consiglio di Stato, a norma del decreto esecutivo 29 dicembre 1932, emanerà apposito regolamento di esecuzione.

l) Lucidi per la tenuta a giorno dell' originale del piano corografico.

I lucidi per la tenuta a giorno dell' originale del piano corografico, da consegnare ogni anno al dipartimento federale di giustizia e polizia, vengono disegnati in modo continuo su di una striscia di carta lucida dell' altezza di 297 mm. Ogni mutazione è da munire del timbro "mutazione N. ...".

Dove è possibile, due o più mutazioni riferentisi ad oggetti situati vicini vengono riunite nel medesimo disegno. Per l' elaborazione del disegno fa norma il piano-modello federale, N. 19 d.

§ 1. I lucidi per la tenuta a giorno, destinati al dipartimento federale di giustizia e polizia, possono tuttavia e per ordine delle competenti autorità essere sostituiti da altri modi di comunicazione delle mutazioni, quali copie eliografiche di lucidi aggiornati dei piani catastali ecc.

m) I documenti base per la riproduzione del piano corografico (disegni parziali per colore):

vengono aggiornati dall' ufficio cantonale del registro fondiario ogni qualvolta si procede ad una nuova riproduzione.

n) Lucidi per la tenuta a giorno dei piani delle strade ferrate federali.

Per la comunicazione delle mutazioni concernenti il territorio delle strade ferrate federali fanno stato i dispositivi dell' art. 4, primo capoverso, delle prescrizioni federali 23 dicembre 1932 in materia.

I lucidi delle mutazioni avvenute fuori del territorio delle strade ferrate federali, ma entro il comprensorio del piano speciale, da consegnarsi di regola ogni anno al dipartimento federale di giustizia e polizia, vengono eseguiti in conformità dell' art. 4, secondo capoverso, delle prescrizioni federali 23 dicembre 1932 e secondo le norme di cui a lett. l (lucidi per la tenuta a giorno dell' originale del piano corografico). Per l' elaborazione di questi lucidi fa stato il piano-modello federale N. 29.

È riservata l' applicazione dell' art. 5 delle prescrizioni federali 23 dicembre 1932.

Norme di precisione.

Art. 100 Per l' esecuzione di tutti i lavori di tenuta a giorno valgono le prescrizioni tecniche e di precisione in vigore per la misurazione catastale. (Istr. fed. 10-VI-1919 art. 70).

Copie di piani ed estratti dai registri della misurazione catastale

Art. 101 Solo il geometra revisore è autorizzato ad eseguire delle copie dei piani e degli estratti dai registri della misurazione catastale. Le copie dei piani rilasciate (disegno originale e riproduzione) e gli estratti dai registri sono da numerare (numero dell' ordinazione). Deve eseguirsi un Elenco delle copie dei piani e registri rilasciati nel quale va indicato anche il prezzo (vedi art. 97 lett. b). Questo elenco è da presentare, dietro semplice richiesta, all' UBC ed alle superiori autorità cantonali e federali.

È vietato ai comuni di allestire o far allestire per uso privato, delle copie del piano catastale in suo possesso. (OF 5-I-34. art. 10).

Punti fissi di misurazione

Art. 102 Il geometra revisore è tenuto a consegnare all' UBC, annualmente, entro il 15 gennaio e per

comune, un elenco dei punti trigonometrici e capisaldi di livellazione sia cantonali che federali, che hanno subito delle variazioni (vedi art. 15 dell' Istr. fed. triang. 10-VI-1919), con l' indicazione della natura dei cambiamenti. Il geometra revisore avverte inoltre l' UBC della necessità di lavori di tenuta a giorno per i punti fissi di misurazione.

Elenchi

Art. 103 In esecuzione degli articoli precedenti il geometra revisore terrà:

- a) l' elenco delle mutazioni (formulario 35 o 35 A);
 - b) l' elenco del "Costo della tenuta a giorno"; un quaderno per comune e per anno;
 - c) l' elenco dei punti fissi di misurazione che hanno subito delle variazioni (un elenco annuale da consegnare all' ufficio cantonale delle bonifiche e catasto);
 - d) l' elenco delle copie dei piani e degli estratti rilasciati, contenente anche i rispettivi prezzi.
- Questi elenchi si tengono separati per comune.

Obblighi generali del geometra revisore

Eventuale revisione

Art. 104 Il geometra revisore nulla deve tralasciare affinché tutti indistintamente gli atti della misurazione catastale siano mantenuti in piena e continua efficienza ed in corrispondenza alle esigenze dell' odierna tecnica di misurazione. Si riterrà necessaria una revisione della demarcazione dei confini, dei punti poligonometrici per una parte o per l' intero territorio di un comune o dei piani, registri ecc., ne farà proposta alla UBC il quale, dopo esame, la sottoporrà col proprio preavviso alle superiori autorità cantonali e federali.

Verifica

Art. 105 Per la verifica, a norma dell' art. 80, il geometra revisore ed il comune sono tenuti a sottoporre, ai funzionari che ne sono incaricati, tutti gli atti della misurazione.

L' UBC controlla i calcoli del "Costo della tenuta a giorno" secondo la tariffa e la ripartizione delle spese fra Confederazione, Cantone, comune e privati. Controlla pure l' emissione dei conti e la relativa contabilità.

Obblighi amministrativi del geometra

Art. 106 Ogni anno, entro il 15 gennaio, il geometra revisore consegna all' UBC, per ogni singolo comune:

- a) l' elenco del "Costo della tenuta a giorno" per l' anno precedente;
- b) un riassunto annuale del costo della tenuta a giorno e del suo avere presso il comune;
- c) i lucidi per la tenuta a giorno del piano corografico;
- d) i lucidi per la tenuta a giorno dei piani della proprietà delle SFF (salvo dispositivi contrari per singoli comuni);
- e) un breve rapporto sulla tenuta a giorno, in due esemplari.

Termini fissi per la tenuta a giorno

Art. 107 I documenti della misurazione catastale, in deposito presso il geometra revisore e l' UR, vengono costantemente tenuti a giorno. Quelli in deposito presso il comune vengono sottoposti a un aggiornamento periodico, frequente a seconda dell' importanza del comune e del numero delle mutazioni. Il contratto per la tenuta a giorno determina tali periodi.

L' aggiornamento deve però essere eseguito almeno una volta all' anno.

Autorità di ricorso per la tenuta a giorno

Art. 108 Se viene riscontrato un errore nella nuova misurazione catastale regolarmente approvata e cresciuta in giudicato, o un proprietario interessato si ritiene menomato nei suoi diritti attraverso l' operato del geometra revisore, è ammesso ricorso all' autorità di vigilanza fin che il registro fondiario definitivo non sia entrato in vigore.

§ 1. Il dipartimento di giustizia è autorità competente a giudicare e decidere su tali oggetti anche durante il periodo che corre dall' approvazione della nuova misurazione catastale alla introduzione del registro fondiario definitivo. (Vedi anche art. 125).

G. Relazione fra la misurazione catastale o la mappa censuaria riveduta ed il registro fondiario provvisorio

Documenti per le iscrizioni nel registro fondiario provvisorio

Art. 109 La domanda dell' iscrizione di una mutazione, di una servitù o di un usufrutto, per un fondo compreso nella zona di nuova misurazione catastale, in una mappa riveduta o nel nuovo riparto di un raggruppamento di terreni nel periodo transitorio decorrente tra l' approvazione del nuovo riparto dei fondi e l' entrata in vigore della susseguente misurazione catastale deve sempre essere accompagnata:

- a) da un estratto censuario dei rispettivi registri;

b) da un tipo planimetrico nei casi previsti all' art. 99, lett. g).

Il rilascio degli estratti censuari e dei tipi planimetrici è di competenza del rispettivo geometra revisore o dell' operatore del raggruppamento.

Specie di estratto censuario

Art. 110 Gli estratti censuari sono di cinque categorie e a ognuna corrisponde un apposito modulo.

Il Modulo A viene utilizzato per le misurazioni catastali ufficiali, approvate dal dipartimento federale di giustizia e polizia.

Il Modulo B è destinato unicamente agli oggetti di vecchie misurazioni catastali o mappe.

Il Modulo C, eguale al modulo A, serve unicamente in sede di pubblicazione di nuove misurazioni catastali e consta di due fogli identici, divisi da una perforazione che permette di staccarli l' uno dall' altro.

Il o i proprietari interessati, ricevuto l' estratto concernente la loro partita, rendono il secondo foglio alla commissione fondiaria, dopo averlo firmato.

Tale disposizione permette ai proprietari di accettare o meno le risultanze della misurazione catastale, prima dell' approvazione.

Il Modulo D, destinato agli immobili siti nei comuni sprovvisti di misurazione catastale o di mappe censuarie.

Il Modulo E, destinato agli immobili situati nel comprensorio di un raggruppamento di terreni e da utilizzarsi durante il periodo transitorio decorrente tra l' approvazione del nuovo riparto dei fondi e l' entrata in vigore della nuova misurazione catastale (art. 61 LRF 33).

§ 1. L' estratto censuario è intestato a un solo proprietario o a una sola comunione o proprietà indivisa.

Nel secondo caso deve portare il nome di tutti i partecipanti alla comunione.

Contenuto

Art. 111 L' estratto censuario in genere indica:

a) il numero della partita.

Nei comuni dotati di misurazione catastale ufficiale il numero della partita è quello della o delle pagine del catastrino fiscale intestate al proprietario;

b) i numeri di mappa di proprietà dell' interessato, oggetto del rapporto giuridico, con la indicazione della ubicazione (denominazione locale), della qualità, della superficie e della stima ufficiale, emergenti dai registri censuari.

Nei comuni dotati di misurazione catastale ufficiale tali dati vengono desunti dal sommario;

c) il numero o i numeri corrispondenti della mappa censuaria precedentemente in vigore.

§ 1. L' estratto censuario - Modulo E - dev' essere una copia dei dati contenuti nei registri annessi alla mappa dopo effettuate le volture catastali e dei dati iscritti nei registri di raggruppamento.

Contiene l' indicazione:

a) delle particelle possedute prima del raggruppamento entro i limiti del comprensorio consortile;

b) delle particelle assegnate dopo il raggruppamento;

c) delle particelle situate nel comprensorio consortile del raggruppamento, ma che non hanno subito variazioni.

Nei comuni in possesso di vecchia mappa catastale (anteriore al 1° gennaio 1912), sono da indicare nella prima colonna, in modo chiaramente distinto, tanto i numeri di mappa risultati da quest' ultima, come pure quelli figuranti sui registri del particellare prima del raggruppamento dei terreni.

Le indicazioni della località e della superficie sono da desumere dai registri di raggruppamento tanto per le vecchie, quanto per le nuove particelle.

Obbligo del rilascio

Art. 112 È fatto obbligo al geometra revisore di organizzare il proprio studio tecnico in modo di essere in grado di rilasciare, entro 48 ore, gli estratti censuari, a semplice richiesta di un notaio o delle parti interessate.

Formalità

Art. 113 È fatto obbligo agli ufficiali dei registri:

a) di apporre il bollo dell' ufficio e di aggiungere la nota: "Annesso all' iscrizione N. ..., in data..." ai piani speciali di mutazione e copie destinate agli incarti del geometra revisore (art. 96);

b) di non accettare estratti censuari e piani speciali di mutazione portanti una data in arretrato di oltre un mese dal giorno del contratto.

Tipo di mutazione

Art. 114 Nei casi di divisione di un terreno in due o più lotti e in genere quando ha luogo una mutazione qualsiasi nella configurazione delle particelle, agli estratti censuari deve annettersi in doppio esemplare e nel formato normale A4 (210 x 297 mm.), un tipo planimetrico di frazionamento o piano speciale di mutazione, costituito da una copia conforme della mappa (piano geometrico) con le indicazioni:

a) delle mutazioni avvenute;

b) dei numeri di mappa assegnati alle nuove particelle o dei subalterni assegnati ai nuovi fabbricati;

c) delle singole superfici parziali in funzione alla superficie totale, iscritta nei registri censuari (vedi art. 99, lett. g).

§ 1. Delle nuove particelle, una conserva il numero primitivo e le altre ricevono un numero progressivo in continuazione di quelli già impiegati nel catasto.

Comunicazioni mensili delle mutazioni

Art. 115 Le comunicazioni mensili delle mutazioni previste dall' art. 25 della LRF 33, vengono dall' ufficiale dei registri, consegnate al geometra revisore, il quale a sua volta le trasmette al comune, per la loro conservazione, immediatamente dopo aver introdotte le mutazioni negli atti della misurazione catastale (RRF 75).

H. Introduzione del registro fondiario definitivo e misurazione catastale

Artt. 116-121 ...[19](#))

Obblighi dell' autorità comunale e del geometra revisore

Art. 122 Le autorità comunali e il geometra revisore sono tenuti a fornire gratuitamente, se non comportando lavoro di speciale importanza, all' ufficiale del registro fondiario, tutte le indicazioni che questo riterrà necessarie e utili all' adempimento dell' epurazione dei diritti reali notificati dai proprietari (vedi art. 142 del RRF 35).

I. Norme generali nella procedura di ricorso

Esperimento di conciliazione

Art. 123 In linea generale, ogni contestazione che si produca nelle operazioni concernenti i lavori di misurazione catastale viene risolta in via conciliativa dall' autorità stessa che ha preso la decisione contestata, alla presenza e con la collaborazione degli interessati.

È riservata l' azione della commissione fondiaria comunale nei casi previsti dal presente regolamento.

Casi di ricorso

Art. 124 Qualora una conciliazione non sia possibile, è data alle parti facoltà di ricorso:

- a) contro le rettifiche di confine effettuate dal geometra operatore (art. 25);
- b) contro le operazioni di delimitazione e terminazione (artt. 41-44);
- c) contro i piani e registri di misurazione (art. 66).

Ricorso contro la tenuta a giorno

Art. 125 Contro l' operato del geometra revisore, nelle di lui mansioni di tenuta a giorno delle misurazioni catastali approvate, è ammesso ricorso al dipartimento costruzioni ed in ultima istanza al Consiglio di Stato (vedi art. 108).

Modifica di ricorso

Art. 126 I ricorsi vengono proposti dall' autorità competente, in doppio esemplare, a mezzo di lettera raccomandata, corredati dei necessari documenti giustificativi, entro il termine fissato per ogni specie di ricorso.

I termini di ricorso sono perentori.

L. Disposizioni finali

Definizioni con circolari. Abrogazioni

Art. 127 Il dipartimento costruzioni potrà definire, a mezzo di apposite circolari, i particolari dell' applicazione del presente regolamento.

Art. 128 Coll' entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato ogni dispositivo precedente in contraddizione, e segnatamente:

- a) il regolamento per il registro fondiario provvisorio, del 14 ottobre 1911;
- b) il regolamento per i lavori preparatori necessari all' impianto del registro fondiario definitivo, del 23 agosto 1912;
- c) i decreti esecutivi 6 febbraio 1930, 7 maggio 1931, 12 maggio 1933, 22 gennaio 1934 e 30 gennaio 1935 per quanto concernono il rilascio degli estratti censuari ed il rispettivo indennizzo; i geometri revisori provvisori avranno, tuttavia, le funzioni previste dal presente regolamento sino alla nomina dei geometri revisori definitivi, quale è prevista dall' art. 84.

Il Dipartimento di giustizia pubblicherà l' entrata in carica dei geometri revisori definitivi.

Entrata in vigore

Art. 129 Il presente regolamento entra in vigore²⁰⁾ con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e decreti del Cantone.

Publicato nel BU **1935**, 297.

Note:

- 1) Titolo modificato dal R 1.4.1998; in vigore dal 5.6.1998 - BU 1998, 181.
- 2) Cpv. modificato dal DE 26.5.1981; in vigore dal 21.7.1981 - BU 1981, 159.
- 3) Cpv. modificato dal DE 26.5.1981; in vigore dal 21.7.1981 - BU 1981, 159.
- 4) Cpv. introdotto dal DE 26.5.1981; in vigore dal 21.7.1981 - BU 1981, 159.
- 5) Lett. introdotta dal DE 26.5.1981; in vigore dal 21.7.1981 - BU 1981, 159.
- 6) Lett. introdotta dal DE 26.5.1981; in vigore dal 21.7.1981 - BU 1981, 159.
- 7) Art. modificato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.
- 8) Art. introdotto dal R 15.1.1992; in vigore dal 27.3.1992 - BU 1992, 127.
- 9) Art. modificato dal DE 26.5.1981; in vigore dal 21.7.1981 - BU 1981, 159.
- 10) Art. abrogato dal DE 26.5.1981; in vigore dal 21.7.1981 - BU 1981, 159.
- 11) Art. modificato dal R 29.3.1988; in vigore dal 10.6.1988 - BU 1988, 174; precedente modifica: BU 1981, 159.
- 12) Art. modificato dal R 29.3.1988; in vigore dal 10.6.1988 - BU 1988, 174; precedente modifica: BU 1981, 159.
- 13) Art. abrogato dal DE 26.5.1981; in vigore dal 21.7.1981 - BU 1981, 159.
- 14) Art. abrogato dal DE 26.5.1981; in vigore dal 21.7.1981 - BU 1981, 159.
- 15) Art. introdotto dal R 15.1.1992; in vigore dal 27.3.1992 - BU 1992, 127.
- 16) Lett. modificata dal R 15.1.1992; in vigore dal 27.3.1992 - BU 1992, 127.
- 17) Lett. introdotta dal R 15.1.1992; in vigore dal 27.3.1992 - BU 1992, 127.
- 18) Art. abrogato dal R 15.1.1992; in vigore dal 27.3.1992 - BU 1992, 127.
- 19) Artt. abrogati dal R 1.4.1998; in vigore dal 5.6.1998 - BU 1998, 181.
- 20) Approvazione del Consiglio federale: 8 novembre 1935.